



COMUNE DI NAPOLI (80014890638)
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

OGGETTO: Contratto “ponte”, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c) e 7 D.Lgs. 36/2023, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici in favore del personale del Comune di Napoli, per il bimestre ottobre-novembre 2023, con la società Edenred Italia s.r.l., per un importo di € 1.057.326,56 IVA compresa, giuste Determina Dirigenziale n. 6 del 13/11/2023 (1036K/2023/0000006 del 13/11/2023) e Determina Dirigenziale n. 8 del 12/12/2023 (IG/2023/0002759 del 21/12/2023). CIG: A029FE1489.

TRA

1. la Dott.ssa Giuseppina Silvi, nata omissis Dirigente del Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, abilitata alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 48 dello Statuto Comunale, nonché dell’art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliata per la carica presso la sede legale del Comune di Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;

E

2. il Sig. **omissis**, nato omissis, con i poteri di sottoscrivere il presente atto, in nome, per conto e nell’interesse di Edenred Italia s.r.l., con sede legale in Milano (MI), alla Via G.B. Pirelli n. 18, CAP – 20124 – C.F. 01014660417, P.IVA 09429840151, n. REA MI – 1254788, in qualità di procuratore speciale della società medesima, giusta Procura Speciale Repertorio n. 20384.

La procura speciale, la visura camerale della società contraente e la dichiarazione resa da quest’ultima ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 187/91 sono custodite agli atti del Servizio Contratti.

PREMESSO CHE

- il Comune di Napoli accede alle Convenzioni messe a disposizione da Consip s.p.a. per l’approvvigionamento dei buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, in favore del personale dipendente;

- per il biennio 2022/2023 il Comune di Napoli ha aderito al Lotto 9, riservato alla Regione Campania, della Convenzione Ed. 9, avente ad oggetto la predetta fornitura, che è scaduta nel mese di ottobre 2023;

- nelle more dell’efficacia della Convenzione Ed. 9, la Consip ha concluso le procedure confluite nella nuova Convenzione buoni pasto Ed. 10 per il prossimo biennio, già perfezionata ed attiva, ad

eccezione, tra gli altri, del Lotto 9 Campania, la cui aggiudicazione, seppure definitiva, è stata sospesa nell'efficacia per la pendenza di un contenzioso;

- con nota PG/2023/912749, inoltrata via PEC in data 9/11/2023, la Società Edenred Italia s.r.l. è stata invitata a manifestare la disponibilità alla fornitura di buoni pasto per l'ammontare di € 1.500.000,00 (IVA compresa), alle stesse condizioni del precedente rapporto, regolato ai sensi della Convenzione Ed. 9 Lotto 9, da erogare in tempi strettissimi e compatibili con l'accredito dei buoni entro la fine del mese di novembre;

-con la medesima nota è stato evidenziato che il presente "contratto ponte" sarebbe stato valido ed efficace fino all'attivazione del Lotto 9 Campania, Convenzione Ed. 10, che costituisce causa di recesso unilaterale e di risoluzione anticipata dello stesso, con riserva di proroga in caso di mancata attivazione del predetto Lotto;

-la Società Edenred Italia s.r.l., con PEC del 10/11/2023, acquisita con PG/2023/919611 in pari data, rappresentando l'oggettiva impraticabilità delle condizioni relative alla Convenzione scaduta, ha prodotto l'offerta economica, pari al prezzo di € 6,09 (IVA al 4 % esclusa), sul valore facciale del buono pasto di € 7,00 in ragione di percentuale di ribasso pari al 12,93%, che rappresenta la medesima offerta aggiudicatasi nella Convenzione Ed 10, Lotto 9 Campania in attesa di attivazione;

-la medesima società si è impegnata ad erogare a titolo gratuito n. 2000 tessere, il cui costo è pari a € 5,00 ciascuna, riservando uno sconto pari al 60%, in caso di ulteriore necessità di tessere, per un costo pari a € 2,00 in luogo del costo di € 5,00;

-con Determina Dirigenziale n. 6 del 13/11/2023 (1036K/2023/0000006 del 13/11/2023), il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane:

1. ha esplicitato le motivazioni legittimanti il ricorso alla procedura semplificata disciplinata dall'art. 76, comma 2, lett. c), D. Lgs. 36/2023, la quale rappresenta la modalità atta a soddisfare la fornitura dei buoni pasto per il tempo strettamente necessario ad aderire al lotto 9 della Convenzione;

2. ha, altresì, chiarito le ragioni della mancata consultazione di altri operatori, atteso che determinate forniture comportano la conoscenza di esigenze prestazionali della domanda non acquisibili nella ristretta tempistica di un procedura negoziata urgente, individuando nella Società Edenred Italia s.r.l. l'unico operatore in grado di fornire il fabbisogno dei buoni pasto all'Ente in tempi compatibili con l'urgenza, in quanto fornitrice del servizio sostitutivo mensa nell'ultimo biennio e fino al mese di ottobre del 2023;

3. pertanto, attesa la congruità dell'offerta, ha affidato alla società Edenred Italia s.r.l. la fornitura del servizio sostitutivo di mensa attraverso buoni pasto elettronici al personale del Comune di Napoli per il trimestre ottobre/dicembre 2023, per l'importo di € 1.500.000,00 (IVA 4% inclusa), in ragione del ribasso percentuale pari al 12,93%;

-con la medesima Determina, il Servizio contraente ha disposto l'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8, D. Lgs. 36/2023;

-con la Determina Dirigenziale n. 8 del 12/12/2023 (IG/2023/0002759 del 21/12/2023), attesa l'attivazione del Lotto 9 Campania, Convenzione Ed. 10, il Servizio contraente ha disposto il recesso unilaterale dall'affidamento della fornitura in oggetto e ha provveduto al contestuale disimpegno dell'importo di € 442.673,44 sul totale delle somme impegnate con la Determina n. 6 del 13/11/2023;

-con nota PG/2024/165423 del 20/02/2024, l'Area Risorse Umane ha precisato che la durata effettiva della fornitura ha riguardato i mesi di ottobre e novembre 2023 e che, pertanto, l'importo effettivamente dovuto al fornitore corrisponde ad Euro 1.057.326, 56, IVA compresa;

- in ordine alle attestazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, D.Lgs. 36/2023, con nota PG/2023/1055236 del 29/12/2023, il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane ha precisato che il contratto discende da una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con un solo operatore, determinata da motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) D.Lgs. 36/2023, e che non risultano altri soggetti partecipanti alla procedura, né, dunque, controinteressati potenziali ricorrenti;

-con la medesima nota succitata, il Servizio contraente ha attestato la permanenza dei requisiti in capo all'affidatario di cui agli artt. 94, 95 e 98, D.Lgs. 36/2023;

- sono stati acquisiti DURC e certificato di regolarità tributaria ai fini del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Programma 100, entrambi regolari ed in corso di validità, agli atti del Servizio contratti;

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la società Edenred Italia S.r.l. ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante polizza fideiussoria n. 2041306, rilasciata da Revo Insurance S.p.a. il 15/11/2023, custodita agli atti del Servizio contraente, per un importo totale di € 108.612,00 (importo ridotto in virtù del possesso, in capo alla società contraente, delle certificazioni ISO 9001 e 14001);

- tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, sono poste a carico della società affidataria, che ha depositato presso la Tesoreria Comunale, la somma dovuta a titolo di diritti di rogito e di imposta di registro in misura fissa pari complessivamente a € 3.708,06 con bonifico del 04/01/2024, somma della quale il Servizio Contratti renderà il conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto.

Il presente contratto sconta, altresì, un'imposta di bollo pari ad € 250,00, assolta attraverso il pagamento del modello F24 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28/06/2023).

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- a) **Contratto:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune di Napoli, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole contrattuali;
- b) **Ente:** il Comune di Napoli, quale stazione appaltante della presente procedura, quindi, il soggetto pubblico che affida contratti di appalto di forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice;
- c) **Fornitore:** l'affidatario (Edenred Italia s.r.l.), individuato con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto, impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto indicato nell'oggetto;
- d) **Responsabile dell'Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto:** il rappresentante dell'Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l'Amministrazione stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del contratto. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante l'Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore.

ART. 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

Gli allegati di seguito indicati, accettati incondizionatamente dai contraenti, costituiscono, anche se non materialmente allegati, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Determina Dirigenziale del Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane 1036K/2023/0000006 del 13/11/2023;
- Offerta tecnica ed economica del Fornitore.

Il presente Contratto è regolato, oltre che dal contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni, dalle norme di legge e di regolamento, vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ART. 3 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Napoli ha affidato alla società Edenred Italia s.r.l. la fornitura del servizio sostitutivo di mensa attraverso buoni pasto elettronici al personale del Comune di Napoli per l'importo di Euro 1.057.326, 56, IVA compresa.

Il Comune di Napoli non assume obblighi né presta alcuna garanzia per quanto riguarda l'effettiva quantità numerica dei buoni pasto forniti. Pertanto, l'entità dei quantitativi è correlata al reale fabbisogno dell'Ente.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha avuto la durata di 2 mesi, per il bimestre ottobre e novembre 2023.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove necessario, di prorogare il servizio agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.

ART. 5 – RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO E DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La responsabilità del procedimento è in capo al Dirigente del Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane che assume la funzione di Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 114, comma 7, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 6 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'APPALTO

Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore dichiara di essere in regola con le posizioni contributive e assicurative di cui alla normativa vigente e di obbligarsi a notificare all'Ente ogni eventuale variazione del legale rappresentante, fusione, scissione, incorporazione di società o trasformazione o modificazione della ragione sociale della ditta.

ART. 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Napoli si riserva la facoltà di richiedere alla società Edenred Italia s.r.l., nel periodo di efficacia del presente accordo, l'aumento delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto d'obbligo, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, D.Lgs. n. 36 del 2023.

ART. 8 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL FORNITORE

Il fornitore si impegna a quanto previsto nel presente contratto.

Il medesimo mette a disposizione un'infrastruttura tecnologica e n. 2000 tessere personali, ricaricabili mensilmente, fornite gratuitamente agli aventi diritto individuati dall'Ente.

La *card* emessa dal fornitore è utilizzata dai dipendenti del Comune di Napoli, esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa.

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di tessera (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di tessera di nuova emissione (in caso di smarrimento o di furto), il fornitore provvede a consegnare le tessere di successiva emissione non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di approvvigionamento.

I buoni pasto hanno un limite temporale per l'utilizzo e quelli scaduti sono restituiti dall'Ente con conseguente emissione di nota di credito da parte del fornitore. Il Comune di Napoli ordina, mensilmente, la quantità di buoni nominativi.

Il fornitore provvede a ricaricare ciascuna *card* (su tessera fisica e/o su *cloud*) del relativo numero di buoni pasto del valore nominale indicato nella richiesta di approvvigionamento.

Qualora, a seguito di leggi, regolamenti, accordi sindacali, il valore facciale del buono venga modificato, lo sconto in percentuale offerto rispetto al valore nominale è applicato sul nuovo valore stabilito.

In tal caso, il fornitore continua ad erogare il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto. E' cura del fornitore aggiornare le *card* con il nuovo valore nominale.

Il servizio non può essere interrotto per nessuna ragione.

Il fornitore non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante. La sospensione unilaterale del servizio da parte del fornitore costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto.

Il fornitore deve mantenere, per tutta la durata dell'appalto, almeno il numero minimo di esercizi convenzionati.

Il fornitore deve, inoltre:

a) convenzionare su richiesta dell'Ente nuovi esercizi qualora quelli già convenzionati non siano in grado di assolvere il servizio con modalità soddisfacenti o siano state riscontrate disfunzioni di

qualsiasi genere nell'erogazione del servizio o in caso di apertura di nuovi uffici o di trasferimento di quelli esistenti;

b) garantire che i buoni pasto diano luogo alle prestazioni pattuite;

c) garantire l'erogazione del servizio anche dopo la scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata o eventuale interruzione del servizio, fino all'esaurimento dei buoni pasto elettronici caricati sulle "card", consentendone l'uso fino alla data di scadenza dei buoni.

ART. 9 – INFORMATIVA ANTIMAFIA E/O ISCRIZIONE NELLA *WHITE LIST*

Con riferimento alla normativa antimafia relativamente all'affidatario, si dà atto che è stata accertata l'idonea iscrizione della società Edenred Italia s.r.l. nella *white list* tenuta dalla Prefettura di Milano; il recesso si applica nell'ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva ex art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

ART. 10 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il fornitore dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano:

Clausola n. 1 – Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 – Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 – Il Fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 – Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che 5 prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 – Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 – Il Fornitore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 – Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

ART. 11 – PATTO D'INTEGRITÀ

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il Fornitore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il fornitore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

Il medesimo dichiara, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e successiva modifica, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, impegnandosi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 e successive modifiche. In caso di subappalto, il suddetto si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9 bis, L. n. 136 del 2010 e ss.mm.

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:

omissis , IBAN: omissis (attivo dal 22/02/2021), Via Della

omissis

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul sopraccitato conto corrente dedicato sono:

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

ART. 14 – CONTROLLI E VERIFICHE

L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento dei controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni previste dal presente Contratto.

Il numero di esercizi convenzionati deve essere mantenuto costante per tutta la durata del contratto. Pertanto, in caso di risoluzione di una o più convenzioni o di segnalazioni da parte del personale del Comune di Napoli di disfunzioni di qualsiasi genere nell'erogazione del servizio, l'affidatario provvede alla sostituzione degli esercizi con altri esistenti nelle aree contigue entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'evento o dalla contestazione della disfunzione dandone tempestiva

comunicazione all'Azienda. In caso contrario vengono applicate le penali di cui al seguente articolo 15.

ART. 15 – PENALI ED ESECUZIONE IN DANNO

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36 del 2023, vengono applicate le penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La suindicata penale è applicata anche nel caso in cui il servizio in argomento non venga effettuato secondo le modalità prescritte nel presente contratto e delle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso che dette infrazioni si verifichino per più di tre volte nell'arco di un mese, senza che la ditta si adegui a quanto richiesto, dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudizievole al buon andamento del rapporto contrattuale, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, dandone notifica alla ditta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con atto stragiudiziale notificato con l'osservanza delle norme di legge.

Nel caso si giunga alla risoluzione del contratto per le motivazioni su esposte, la ditta, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, è tenuta al rimborso delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà comunque andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

La ditta si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso può sospendere o interrompere il servizio, che deve essere assicurato anche in presenza di eventi eccezionali.

ART. 16 – SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Le disposizioni relative alla sospensione del contratto di cui all'articolo 121 del D.Lgs. n. 36 del 2023 si applicano, in quanto compatibili, al presente servizio.

L'Ente procede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo 122, D. Lgs. n. 36 del 2023. L'Ente può recedere dal contratto in qualunque momento secondo le prescrizioni dell'articolo 123, D.Lgs. n. 36 del 2023, come già noto all'affidatario all'atto della determina di affidamento.

ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto viene risolto, senza che il Fornitore possa avanzare pretese di alcun genere, qualora il servizio oggetto del presente contratto risulti affidato a seguito dell'espletamento della procedura centralizzata indetta dalla Consip a costi inferiori a quelli dell'aggiudicazione.

ART. 18 – PRIVACY

Le parti dichiarano di operare nel rispetto della normativa sulla *Privacy* e, in particolare, di essere adempienti in riferimento agli obblighi imposti, ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679. Ai sensi della richiamata normativa, il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia.